

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale “POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO ASD - APS”

Premesse

È già costituita, a far data dal 3 agosto 1987, l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “POLISPORTIVA AIROLDI ORIGGIO A.S.D.”, codice fiscale/PI 01711450120, il cui ultimo atto costitutivo-statuto del 30 Marzo 2016, in vigore, è stato registrato presso l'Ufficio del Registro di Saronno il 15/10/2018, i cui attuali 473 soci intendono dare seguito, in conformità e in adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, con il presente atto costitutivo e statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata “Polisportiva Airol di Origgio ASD - APS”.

TITOLO I

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale denominata “Polisportiva Airol di Origgio ASD – APS”, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e sue successive modificazioni, con sede in Origgio (VA) via Vivaldi 1, presso i locali del Centro Sportivo Comunale. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale per esteso o per acronimo APS verrà utilizzata ed integrerà la denominazione sociale soltanto a seguito e per effetto dell'avvenuta iscrizione nel relativo registro previsto dal D.lgs. n.117/2017. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica del presente statuto. L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apartitica, apolitica, acconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti gli individui di qualsiasi sesso e condizione, nel rispetto delle reciproche libertà.

I colori sociali sono BIANCO / AZZURRO.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale, senza scopo di lucro che, **con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove attività di interesse generale**, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in favore di questi ultimi, dei loro familiari, della Comunità di Origgio e dei terzi, mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 117/2017 e, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha carattere polisportivo ed ha lo scopo di promuovere, con finalità sportive, ricreative, propagandistiche e didattico-educative la pratica dello sport a carattere dilettantistico, secondo norme e disposizioni di CONI, degli enti di promozione sportiva e/o Federazioni Sportive di appartenenza, dei quali si accettano i rispettivi regolamenti.

A tal scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive di tutte le discipline degli Enti e delle Federazioni a cui risulta affiliata. L'Associazione svolge le sue attività agonistiche e ricreative usando impianti e strutture proprie del Comune di Origgio ed altri, in conformità a convenzioni stipulate con gli stessi.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei soci nelle varie discipline cui all'art. 5, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori della promozione sociale e dello sport, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

- La promozione, la diffusione e lo sviluppo dell'organizzazione delle attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni;
- L'organizzazione di manifestazioni, corsi di formazione professionale per operatori sportivi, corsi culturali, turistici e di perfezionamento tecnico/atletico a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- La diffusione della cultura, dello sport e dell'arte in tutte le sue forme, organizzando manifestazioni e corsi disciplinati dagli enti competenti e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sportiva e ricreativa;
- L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dell'attività svolta dall'associazione e dello sport in genere;
- L'organizzazione di gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo formativo, delle attività dell'associazione stessa e delle discipline collegate;
- L'Associazione può collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi e cooperative, nonché con altri Enti del terzo settore che abbiano simili obiettivi;
- L'associazione può collaborare con studi medico sanitari e di medicina sportiva, per prestazioni socio sanitarie, per la promozione della salute e della prevenzione;

L'Associazione si obbliga, inoltre, a conformarsi alle norme e direttive del CONI, accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi delle FSN, Enti di Promozione Sportiva o Enti di Federazioni Sportive di appartenenza alle quali delibererà di aderire e che si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri associati e collaboratori. L'Associazione si obbliga inoltre a conformarsi alle norme e alla disciplina prevista dal CONI stesso.

L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture e attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Federazione nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connessi ai medesimi.

Art. 4 – Attività secondarie e strumentali all'attività di interesse generale

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, svolgere attività commerciale, nonché ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, nonché ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione. L'Associazione destinerà i fondi esclusivamente alla realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 - Struttura societaria

L'Associazione, al fine di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, potrà essere suddivisa in settori autonomi facenti capo al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, a cui i settori riportano per il coordinamento, i problemi di natura organizzativa e gestionale, e la definizione dei programmi di attività.

Attualmente l'Associazione è composta dai seguenti settori: ATLETICA LEGGERA, ATTIVITA' RICREATIVE, CALCIO, CICLISMO, PALLACANESTRO, PALLAVOLO, NUOTO e SPORT ACQUATICI, PATTINAGGIO, ARTI MARZIALI E SPORT DA COMBATTIMENTO.

L'Associazione, in particolare, esercita e organizza attività sportive dilettantistiche nelle seguenti discipline: atletica leggera, corsa campestre, corsa su strada, calcio a 11, calcio a 7 calcio a 5, ciclismo su strada e MTB, pallacanestro, pallavolo, nuoto, pattinaggio corsa, Qwan Ki Do, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. L'Associazione, inoltre, esercita e organizza anche attività ricreative, quali, a titolo esemplificativo: avviamento alla danza, ginnastica di mantenimento per adulti, yoga.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o da uno degli organismi sportivi ai quali è affiliata.

Potranno essere ulteriormente costituiti ed accettati altri settori, salvo approvazione del C.D. e che venga raggiunto il numero minimo di soci stabilito nel regolamento, purché non in sovrapposizione a quelli esistenti in quanto ogni relativa disciplina dovrà essere svolta da un unico settore.

Ogni settore, anche quello di nuova costituzione, pur recependo integralmente il presente statuto potrà essere disciplinato da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attività dei Settori stessi.

La costituzione di un nuovo settore comporta che detto settore esprima immediatamente il proprio rappresentante in Consiglio Direttivo (C.D.), che detiene la direzione amministrativa dell'Associazione stessa.

Tutti i membri di un Settore devono essere soci della Associazione; la conduzione tecnica e organizzativa è demandata ai singoli settori, mentre la programmazione delle attività deve essere concordata con il C.D. nei modi stabiliti dal regolamento interno. Il Presidente dell'Associazione delega al Responsabile di ogni singolo settore la rappresentanza nei confronti delle rispettive Federazioni.

Quando l'assemblea di un settore, in prima convocazione a maggioranza degli appartenenti al settore o in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, decide di svincolarsi dall'Associazione, deve far pervenire al C.D. il verbale dell'assemblea con le motivazioni della decisione presa, accompagnato da una lettera di dimissioni dall'Associazione firmata da tutti i soci dimissionari. Considerato che deve essere salvaguardata l'unità dell'Associazione e che la disciplina sportiva in causa rimane una delle attività della Associazione, il C.D., preso atto delle dimissioni s'impegna a mettere in atto i mezzi che riterrà più opportuni per ricomporre l'unità dell'Associazione.

Art. 6 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Per i fini di cui all'art. 3 può aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al

raggiungimento dell'oggetto sociale: effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali e può anche gestire, per i propri associati, ritrovi creativi e culturali e, nei limiti della legislazione vigente, somministrazione di alimenti e bevande nei locali dell'Associazione.

E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale di soci. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 7 - Ammissione all'Associazione

Il numero di associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura, fanno domanda di adesione all'Associazione. Possono pertanto aderire all'associazione tutte le persone fisiche, enti e/o associazioni che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che intendano partecipare gratuitamente alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi associativi.

Chiunque desideri aderire all'Associazione deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà contenere:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail;
- dichiarazione di conoscere e accettare, senza riserve, il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali;
- dichiarazione di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni alle quali intende affiliarsi, nonché le direttive del CONI;
- Nel caso di **minori**, la domanda dovrà contenere: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail di tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sui minorenni richiedenti.

L'esercente la responsabilità genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i soci dell'associazione, i quali svolgono attività agonistica, devono essere tesserati anche della Federazione o Ente cui intende affiliarsi; il tesseramento sportivo, così come le iscrizioni e i rinnovi alla Federazione cui intende affiliarsi, devono essere richiesti per il tramite dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, deve deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della richiesta deve essere annotato nel libro soci.

Il mancato accoglimento della richiesta deve essere comunicato ai richiedenti, entro 60 giorni dalla data della richiesta, mediante trasmissione del provvedimento motivato. L'interessato può, nei successivi trenta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha validità annuale a partire dalla data di rilascio salvo diversamente indicato ed approvato nel regolamento dell'associazione. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento, pena il conseguente decadimento dallo status di socio.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di socio, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

Sono **soci** tutti coloro che sono stati ammessi a partecipare all'Associazione e hanno versato la quota sociale annuale.

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata contestualmente alla domanda di ammissione annuale, pena la decadenza dallo *status* di associato.

Tutti i soci hanno uguali diritti.

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, nonché di partecipare alle stesse, di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Tutti i soci maggiorenni, dal momento dell'iscrizione nel libro soci, hanno il diritto di partecipazione, con diritto di voto, alle assemblee sociali, di essere eletti alle cariche sociali (elettorato attivo e passivo), di svolgere il lavoro comunemente accordato, di controllare l'andamento sociale, di esaminare i libri sociali e di prendere visione del bilancio, secondo le modalità espresse all'art. 24.

Il diritto di voto del socio minorenni, in quanto non ha ancora acquisito la capacità di agire, è esercitato da una persona fra coloro che hanno la responsabilità genitoriale. Per tale motivo il socio minorenni non potrà essere eletto alle cariche sociali.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata; hanno l'obbligo di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro anche indiretto e di versare la quota associativa, entro la scadenza prevista.

L'Appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa nonché a mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci e con terzi.

I soci hanno il dovere di difendere in campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni a cui sono affiliati.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese previamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in tre categorie, senza che ciò comporti alcuna limitazione o differenziazione dei diritti derivanti dal presente Statuto:

- **Soci Ordinari**
- **Soci Under 18**
- **Enti del Terzo Settore con scopi affini a quelli dell'Associazione.**

la quota associativa, per le diverse categorie di soci sopra indicate, viene demandata al regolamento dell'associazione.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:

- a) **per decesso**;
- b) **per dimissioni volontarie**, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al receduto. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno 3 mesi prima;
- c) **mancato rinnovo dell'iscrizione annuale**, qualora, non avendo comunicato disdetta, la perdita della qualifica di associato decorre automaticamente con la scadenza della tessera associativa come indicato nell'art. 7;
- d) **Esclusione** deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio: inadempiente agli obblighi del presente Statuto o alle prescrizioni del Regolamento interno; che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o commette gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite nello statuto o nei regolamenti stabiliti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata. Il provvedimento del C.D. deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato o al medesimo comunicata con mezzi idonei a conferire data certa all'avvenuta consegna. Il socio è convocato davanti all'Assemblea e può esporre le sue giustificazioni. Inoltre, il socio escluso potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata o comunicata la deliberazione di esclusione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né rivalutabili, potranno essere trasmissibili solo in circostanza di delibera del C.D.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 – Volontari e lavoratori

Sono volontari coloro che, gratuitamente e volontariamente, svolgono in maniera non occasionale attività di qualsiasi genere a favore dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per le finalità sociali.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il volontario che è stato ammesso come associato è soggetto ai doveri che derivano dallo status stesso; ha gli stessi diritti e doveri.

Lavoratori. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati quando questo sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, c. 5. del decreto legislativo 117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Titolo III - Organi dell'Associazione

Art. 11 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 12 - L'Assemblea Sociale

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota, ad esclusione dei i minorenni, il cui voto, è esercitato da persona fra coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato ha un voto, ad eccezione di ciascun socio ETS al quale è attribuito un voto ogni dieci associati o aderenti al medesimo ETS, sino a raggiungere un massimo di cinque voti per ciascun ETS.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 13 – Competenze Assemblea

L' **Assemblea ordinaria** ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i 3 rappresentanti dei soci che faranno parte del consiglio direttivo;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva ogni anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide in merito all'esclusione di un associato;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'**Assemblea straordinaria**:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in sua assenza, dal Consigliere il quale abbia la maggiore anzianità associativa. Il Presidente provvede a nominare il Segretario tra i soci presenti all'assemblea stessa, il quale redige apposito verbale dell'assemblea che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'assemblea dei soci tenuto presso la sede e di cui ogni socio può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 14 – Convocazione

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente dell'Associazione che la convoca:

- In via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo per il successivo esercizio sociale, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata.
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata dalla metà più uno dei soci. In tale caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'associazione presso la sede della stessa e presso gli impianti sportivi, almeno 8 giorni prima della data stabilita, nonché pubblicato sul sito web dell'Associazione www.polisportivaairoldi.eu. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di prima e seconda convocazione e delle materie all'ordine del giorno.

Art. 15 – Validità assemblea e modalità di voto

In tutte le assemblee, per la **validità delle riunioni**, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Le **deliberazioni** dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria potrà deliberare, in caso di modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto, o in caso di fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, con la maggioranza di **almeno ⅔ degli associati presenti**.

Tali modalità dovranno essere tenute anche in caso di cessazione della carica del C.D., o qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri come previsto nei successivi articoli, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; il voto è di regola palese, salvo che si debbano esprimere preferenze nominali, quali l'elezione delle cariche sociali o che il Presidente dell'associazione ritenga opportuno procedere a voto segreto.

Dello svolgimento dell'assemblea e delle delibere adottate è redatto un processo verbale a cura di un associato scelto fra i presenti, che lo sottoscrive assieme al presidente o suo delegato.

L'assemblea può essere svolta, previa delibera del C.D., in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza ad esempio videoconferenza, teleconferenza, a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - L'Assemblea di Settore

L'Assemblea di ciascun settore è costituita dagli atleti praticanti l'attività sportiva del Settore (per i minorenni da colui che detiene la responsabilità genitoriale) e dai soci che all'atto dell'iscrizione abbiano scelto di partecipare al settore.

Compito dell'Assemblea di Settore è quello di nominare, secondo le modalità previste dal regolamento del settore stesso, il Dirigente Responsabile del settore nonché Rappresentante del settore nel C.D.

dell'Associazione e di adempiere a tutti i compiti previsti dall'art. 5 del presente Statuto. La nomina del Responsabile di settore deve essere comunicata al Presidente e al C.D. mediante invio della copia del verbale dell'assemblea di Settore entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che ha il dovere di promuovere, programmare e coordinare le attività al fine di perseguire gli scopi istituzionali dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito delle volontà e degli indirizzi dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Esso esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e tutte quelle che, per legge o per statuto, non siano riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci o ad altri organi associativi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato con congruo preavviso dal Presidente dell'associazione, ogniqualevolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il C.D. composto da 13 +1 membri così suddivisi:

- il Presidente dell'associazione;
- un membro per ciascun Settore di cui all'art. 4, nella persona del Dirigente Responsabile nominato dall'Assemblea di Settore (art. 16) o suo delegato, per un totale di 9 membri;
- n°3 rappresentanti soci eletti dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione;
- un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale (Sindaco o Assessore allo Sport o suo delegato, purché non già soci dell'associazione); il rappresentante comunale ha diritto a partecipare al C.D. in veste di uditor, non ha diritto di voto nell'ambito del C.D: stesso e non può essere eletto Presidente.

Il C.D. rimane in **carica 4 anni** in corrispondenza di un quadriennio olimpico; tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

A seguito dell'Assemblea ordinaria per l'elezione dei rappresentanti dei soci in C.D., e non oltre dieci giorni dalla data di svolgimento della stessa, il C.D. si riunisce e nomina al proprio interno Presidente e Vicepresidente; tale riunione del C.D. verrà presieduta dal suo membro più anziano per appartenenza alla Associazione che provvederà a nominare un segretario per la redazione del verbale dell'assemblea. Il Presidente uscente può partecipare a questa riunione ma non ha diritto di voto. Il Presidente eletto nomina il nuovo segretario della Associazione scelto dal Presidente esternamente al C.D. che ne ratifica la nomina.

Se il Presidente viene scelto tra i rappresentanti dei soci in C.D. in sostituzione come rappresentante dei soci entrerà nel C.D. il primo dei non eletti dall'Assemblea; se il Presidente viene eletto tra i responsabili di settore, questi cessa di appartenere al proprio settore e detto settore eleggerà un nuovo responsabile che entrerà nel C.D.

Il Presidente partecipa alle votazioni del C.D. e in caso di parità prevale il suo voto.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono votate a maggioranza assoluta dei membri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o qualora riguardino le persone. Nel computo delle presenze si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Di ogni riunione del C.D. deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente e dal Segretario, ovvero qualora se ne ravvisasse la necessità da tutti i presenti.

Dimissioni del Consiglio Direttivo

Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consigliere rappresentante di settore verrà sostituito nell'ambito del settore di appartenenza, il Consigliere in rappresentanza dei soci verrà sostituito dal primo dei non eletti nella lista votata dall'Assemblea dei Soci.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il C.D. dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date dell'Assemblea ordinaria soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere, nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea;
- provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale eventualmente esistente, e dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
- determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare. Non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del C.D., a coloro che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, conformemente al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
- avere rapporti diretti con l'Amministrazione Comunale di Origgio, Oratorio San Giuseppe, Enti, Associazioni.

Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve

ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio alle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione; gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo; nel caso questi provvedimenti non vengano ratificati dal C.D. il Presidente ne risponde personalmente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del C.D. e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito nel libro dei verbali del C.D.

Art. 20 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del C.D., redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del C.D. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali secondo la normativa sulla Privacy GDPR UE n. 2016/679 (in vigore alla data di approvazione del presente statuto) ed eventuali aggiornamenti successivi.

Art. 22 - Incompatibilità ed esclusioni

Il Presidente e il Vicepresidente non possono svolgere attività analoga presso altre società sportive. I consiglieri in rappresentanza dei settori non possono svolgere attività analoga nell'ambito del medesimo sport presso altre società sportive.

Art. 23 – Organi di controllo e revisore legale dei Conti

Il Consiglio Direttivo, nell'eventualità in cui ritenga necessario affidarsi ad esperti esterni, per la gestione del patrimonio o per la revisione dei conti, in vista della redazione del bilancio sociale, potrà nominare un professionista, regolarmente iscritto ad un Albo professionale ed indipendente dall'Associazione.

Il professionista incaricato potrà quindi accertare la regolarità della contabilità sociale, redigere una

relazione annuale, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Potrà partecipare alle assemblee dei soci, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 24 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, il libro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche;
- il registro dei volontari, che svolgono attività in modo non occasionale, il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, nei limiti previsti dalla normativa sulla Privacy, mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente, il quale è tenuto a mettere a disposizione del richiedente per la consultazione e l'eventuale estrazione di copie, i detti libri entro e non oltre i successivi dieci giorni. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione o al Responsabile del Settore, che provvederà a rilasciare entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 25 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai contributi dai Privati, dallo Stato, da Enti, da Organismi internazionali, da istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da donazioni, erogazioni e lasciti testamentari;
- da prestazioni di servizi convenzionati;
- da rendite patrimoniali;
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dal ricavato delle attività di interesse generale, attività diverse e attività di raccolta fondi di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente statuto;
- dalla gestione di progetti, servizi, strutture pubbliche e private;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da acquisti compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e succ. mod.

Il patrimonio, nonché l'eventuale avanzo di gestione, deve essere destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Art. 26 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è composto da: stato patrimoniale, rendiconto annuale, nota integrativa ed, eventualmente, da relazione di missione, che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Ove ricorrano i presupposti di legge, il bilancio potrà essere redatto nella forma del **rendiconto di cassa**.

Il Consiglio Direttivo, entro il 31/03 di ogni anno, approva la bozza di bilancio / rendiconto di esercizio, che dovrà essere redatto secondo la normativa e la modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni; la bozza dovrà essere sottoposta ed approvata dall'Assemblea degli associati entro 30/04 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Entro il 30 giugno di ogni anno, se previsto dal regime fiscale, il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero dal momento in cui sarà operativo.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio / rendiconto di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 27 - Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'Associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 28 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e al Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel proprio registro di appartenenza. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 29 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate

comunque denominate - in caso di estinzione o scioglimento, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 31 - Organismo di mediazione

In caso di controversie interne all'Associazione, i Soci potranno adire l'Organismo di mediazione competente territorialmente oppure devolvere la questione all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale, secondo la normativa vigente. Il Collegio sarà composto da n. 2 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente.

Art. 32 - Norme finali e rinvio al codice civile e alla normativa di settore

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Le disposizioni del presente statuto verranno dettagliate mediante un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, oltre ai regolamenti di settore; poi approvati dall'Assemblea dei soci.

Per quanto non previsto nel presente Statuto o dagli eventuali regolamenti, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile, nonché la normativa specifica di settore.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 maggio 2021

Il Presidente della Polisportiva Airoldi


